

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

1. Ba.An. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza, e contestuale domanda d'urgenza, per ottenere, previa declaratoria di inefficacia, nullità, illegittimità del licenziamento intimatogli in data 30 agosto 2022, la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria ex art 63 D.Lgs. n. 165/2021.

Esponendo di aver lavorato con la qualifica di docente per 31 anni di servizio effettivo, da ultimo presso l'I.I.S. "Valentini-Majorana" di C (C) e di aver ricevuto contestazione di addebiti disciplinari fondata sulla motivazione di "...aver posto in essere una condotta in grave contrasto e, comunque, non conforme con i doveri inerenti alla funzione docente, consistente: nell'aver, nel giugno 2018, messo una mano sul petto di una studentessa, mentre era in piedi alle sue spalle davanti al computer nel corso della stesura del consuntivo delle lezioni di matematica nell'aula docenti dell'I.I.S. "Valentini-Majorana", per poi consegnarle il proprio cellulare, chiedendole di andare in bagno a scattarsi una foto al seno; nell'aver detto alla stessa studentessa, incontrandola per le scale della scuola a inizio 2022 "Facevo meglio a farti peggio".

A tale contestazione aveva fatto seguito il decreto dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari con il quale gli era stato comunicato il recesso con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione.

Il docente aveva dedotto la nullità ed illegittimità del procedimento disciplinare sotto molteplici profili (in particolare e fra l'altro violazione del principio di tempestività della contestazione, attesa la pregressa conoscenza del fatto sin dal 2018, con conseguente superamento dei termini perentori di cui all'art. 55 bis D.Lgs. n.165/2001; la violazione del divieto del ne bis in idem, essendo stato il fatto già contestato dalla Dirigente Scolastica nel 2018) e soprattutto l'assoluta insussistenza dei fatti contestati e comunque il difetto di prova, di istruttoria, di motivazione; la violazione del principio di gradualità e proporzionalità; la violazione del divieto di automatismi sanzionatori espulsivi.

2. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso annullando la destituzione intimata al ricorrente, accordando la tutela di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2021 e pertanto condannando il Ministero convenuto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, al risarcimento danni ed alle spese di lite.

Riteneva che i dati probatori, ritenuti in fase cautelare sufficientemente idonei a riscontrare le accuse mosse dalla studentessa al proprio professore di matematica, erano risultati, all'esito dell'istruttoria compiuta nella fase di merito, decisamente smentiti.

Rilevava l'inattendibilità della fonte dell'accusa attesi i dati contrastanti emersi nel corso dell'istruttoria e le gravi contraddizioni sintomatiche di un racconto non veritiero.

3. Il Ministero interponeva gravame avanti la Corte d'Appello di Catanzaro che, con sentenza n. 600/2024 pubblicata il 05.07.2024, lo accoglieva, confermando il provvedimento espulsivo e condannando il Ba.An. alle spese del doppio grado.

La Corte territoriale respingeva preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato.

Rilevava, poi, che l'appellato non aveva riproposto le questioni attinenti alla regolarità del processo disciplinare che il Tribunale aveva respinto e si era limitato ad affermarne l'erroneità, senza indicarne i motivi e senza chiedere di rivalutare tale punto della sentenza di primo grado.

Riteneva provata una delle tre condotte che il Ministero aveva contestato al docente (quella dell'offerta del proprio telefono alla studentessa, affinché si recasse in bagno e lo usasse per fotografare il proprio seno), sufficiente a giustificare il licenziamento, stante il rilievo penale della condotta medesima, commessa sua una minorenne (che non aveva ancora compiuto quindici anni) da soggetto cui era affidata per ragioni di studio a causa e nell'esercizio del suo ufficio.

Riteneva, in particolare, che con riguardo a tale condotta non si evincesse alcuna discrepanza nelle dichiarazioni rese dalla studentessa che pertanto, sul punto, era da ritenersi attendibile.

Aggiungeva che tali dichiarazioni non erano state inficiate dal lasso di tempo trascorso tra i fatti e la denuncia degli stessi che trovava plausibile giustificazione nel grado di maturità raggiunto dalla ragazza tale da consentirle di affrontare, ormai maggiorenne, l'impatto emotivo e le conseguenze pratiche delle vicende processuali che sarebbero inevitabilmente scaturite.

Valorizzava anche elementi di riscontro a tali dichiarazioni nel senso che i testi escussi avevano confermato che la studentessa aveva sempre riferito la suddetta circostanza nell'immediatezza dei fatti ed escludeva la rilevanza del fatto che in sede di un "verbale di incontro" del 28 giugno 2018, redatto e sottoscritto dal dirigente scolastico, all'episodio del telefono non si facesse cenno così come la rilevanza ed anche l'attendibilità di altre testimonianze intese a ridimensionare la portata dei fatti appresi dalla ragazza.

Rilevava che non sussistevano ragioni plausibili per giustificare lo stato di turbamento della ragazza dopo che la stessa era uscita dalla sala docenti (dove si era recata con il professore). Valorizzava il fatto che il programma dell'a.s. (per le cui operazioni di scrittura la predetta si era spostata nella sala docenti) non era stato poi sottoscritto dalla studentessa e che non vi erano ragioni attinenti al profitto tali da spiegare l'improvviso abbandono di tale sala.

Riteneva che la prova di una delle tre condotte, già di per sé idonea a giustificare il licenziamento, rendesse superflua la disamina, al fine di accertare la prova della loro sussistenza, delle altre due condotte oggetto di contestazione.

4. Avverso tale sentenza Ba.An. ricorre infine per cassazione, affidando le proprie difese a sei motivi.

5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 433 comma 2, 434 e 358 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile l'avversa impugnazione di secondo grado nonostante proposta "con ricorso con riserva dei motivi" prima del deposito della sentenza di primo grado e senza che fosse iniziata l'esecuzione sulla base del solo dispositivo della decisione di primo grado e poi semplicemente integrata, all'esito del deposito della sentenza di primo grado, con motivi d'appello nell'ambito del medesimo giudizio, senza la proposizione ed introduzione di una nuova impugnativa. Ciò in violazione degli articoli 433, comma 2, e 434 cod. proc. civ. e dei principi desumibili dall'articolo 358 cod. proc. civ.

2. Il motivo è infondato.

Risulta dallo stesso ricorso per cassazione che l'integrazione dell'atto di appello (da intendersi quale nuovo appello contenente i motivi) è stata depositata tempestivamente (16.05.2023) rispetto al deposito della sentenza di primo grado (12.04.2023).

Tale integrazione, per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 19775 del 20 giugno 2022, richiamata nella stessa sentenza impugnata, ma anche Cass. n. 26466 del 21 dicembre 2016; Cass. n. 18489 del 26 ottobre 2012; Cass. n. 4615 del 6 marzo 2004; Cass. n. 12687 del 16 novembre 1999; Cass., Sez. Un., n. 12261 del 13 dicembre 1993) integra, pur in assenza dell'intrapresa esecuzione sulla base del solo dispositivo, nuovo appello successivamente al deposito del primo, non ostandovi il disposto dell'art. 358 cod. proc. civ., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame, e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile, vale a precludere, sempre che il termine utile non sia decorso, la sua valida rinnovazione (Cass. n. 6517 del 1982); che l'applicazione di tale ultimo principio al caso di specie (certamente possibile, avuto riguardo al contenuto decisorio dell'ordinanza di estinzione: cfr. fra le tante Cass. n. 26914 del 2020) impone di ritenere che, non essendo stata ancora dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dall'odierna ricorrente nei confronti del mero dispositivo della sentenza del Tribunale, l'atto di appello proposto intempestivamente senza riserva dei motivi può convertirsi in un appello validamente proposto, a condizione che intervenga nel rispetto dei termini per impugnare la sentenza, e dunque, una volta depositata la sentenza e la sua motivazione, con censure idonee ad impugnare la motivazione della pronuncia.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Costituzione, dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

Critica la sentenza d'appello per aver ritenuto "provata una delle tre condotte che il Ministero ha contestato al docente – quella dell'offerta del proprio telefono alla studentessa, affinché si recasse in bagno e lo usasse per fotografare il proprio seno" senza alcun accenno alle ragioni, elementi, circostanze e considerazioni dalle quali la Corte territoriale ha fatto scaturire l'assertiva e tautologica affermazione conclusiva della prova del fatto "richiesta foto" ed essendosi solo limitata ad argomentare sulla non inattendibilità dell'accusatrice e sulla inattendibilità delle fonti di prova da cui scaturivano univoche risultanze contrarie alla prova della condotta contestata.

Lamenta, inoltre, che la Corte territoriale abbia basato il proprio convincimento sulla generica affermazione dell'assenza di discrepanza nel narrato dell'accusatrice sulla richiesta di foto, per poi con manifesta ed irriducibile contraddittorietà evidenziarne una, decisiva ed inspiegata.

4. Il motivo è infondato.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente" di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (in tal senso, di recente Cass. Sez. 6- L, 22/01/2021, n. 1380, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. L, 17/12/2021, n. 40649, cit.), vizi, per come emerge già dal percorso argomentativo della Corte d'Appello, come sopra sinteticamente riportato nello storico di lite, non riscontrabili nel caso di specie.

Il ricorrente tende piuttosto a richiedere una diversa valutazione dei fatti di causa ma tale operazione è inammissibile in sede di legittimità.

Il giudizio di attendibilità è stato effettuato dalla Corte territoriale estrapolando dalle condotte contestate quella della consegna del cellulare, attendibilità che è stata affermata sulla base di plurime considerazioni (il turbamento della ragazza, l'essersi la stessa confidata nell'immediatezza con una amica e una docente, l'uscita improvvisa dalla sala docenti senza neppure firmare il programma per il quale era andata lì con il professore, la mancanza di altre ragioni per giustificare tale turbamento).

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Costituzione; dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione e di accenno alla accertata, in prime cure, falsità della accusa mossa al ricorrente - e poi ritrattata in sede di escussione testimoniale - di aver messo la mano sul seno della studentessa, nel narrato dell'accusatrice relativa allo stesso episodio del 9 giugno 2018 addebitato al docente e per mancanza assoluta di motivazione e di accenno alla accertata falsità dell'accusa al docente di aver detto alla stessa studentessa, incontrandola per le scale della scuola a inizio 2022, "Facevo meglio a farti peggio": con conseguente obliterazione di qualsivoglia motivazione circa la complessiva falsità di un narrato che non può che costituire un unicum non parcellizzabile ai fini della valutazione sulla credibilità della accusatrice e della dimostrazione della veridicità dei fatti.

6. Il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui al motivo precedente.

Non vi è alcuna insanabile contraddittorietà nel ragionamento della Corte territoriale che, pur rilevando alcune difformità nel narrato della discente, ha ritenuto di estrapolare dal racconto della studentessa la condotta relativa alla consegna del telefono e di valutare riguardo a questa l'attendibilità della ragazza.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale abbia omesso l'esame dei fatti decisivi, rappresentati dal mancato contatto tra mano del docente e studentessa nel corso dell'episodio del 9 giugno 2018 in sala professori e del mancato incontro sulle scale della scuola nel febbraio 2022 tra studentessa e docente, in cui sarebbe stata rivolta l'espressione "facevo meglio a farti peggio": pur costituenti oggetto della contestazione disciplinare richiamata in provvedimento espulsivo e facenti parte del narrato dell'accusatrice.

8. Il motivo è infondato.

Come ricostruito nello storico di lite, non vi è stato alcun omesso esame avendo la Corte territoriale valutato, con riferimento alla condotta ritenuta rilevante ed assorbente rispetto alle altre contestate, tutto il materiale probatorio presente in causa.

9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell'art. 2697 cod. civ., violazione dei principi sull'onere della prova in particolar modo in materia di provvedimenti disciplinari espulsivi ed ancora violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Costituzione; dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale affermato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del datore di lavoro, su cui gravava l'onere di dare dimostrazione e riscontri alla mera accusa, rivelatasi falsa e contraddittoria, della unica persona presente ai fatti ed interessata; disattendendo univoche risultanze contrarie provenienti da tutte le fonti di prova documentali e testimoniali raccolte (con ciò violando gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) e illegittimamente negando "fidefacienza" fino a querela di falso ad atto pubblico - verbale della Preside e Vice Preside del 28 giugno 2018 - (con ciò violando gli articoli 2699 e 2700 cod. civ.); per poi, in modo insanabilmente contraddittorio (con vizio motivazionale), ammettere e riconoscere la circostanza che da quel verbale e da quelle prove testimoniali risultava il mancato riferimento della studentessa alla Preside ed alla Vice Preside nell'incontro del 28 giugno 2018, della richiesta di foto da parte del Professore, nonostante avesse riferito del ben più grave ed imbarazzante contatto molesto mano-seno. E per non avere la Corte spiegato, detto, riconosciuto ed affermato mancato riferimento dell'episodio da parte della studentessa nell'immediatezza del fatto alla Preside e alla Vice Preside nell'incontro del 28 giugno 2018 e nel relativo verbale.

10. Il motivo è inammissibile dal momento che il ricorrente, sotto l'apparente denuncia di una violazione di legge, in realtà tende, anche in questo caso, ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

Al di là del valore di atto fidefacente del verbale del dirigente scolastico, quello che rileva è che è risultato provato che il professore avesse offerto alla studentessa il proprio telefono chiedendole di scattarsi una foto al seno.

Si aggiunga che, ragionando come per i rapporti della polizia giudiziaria (ex multis Cass. 10898 del 25 luglio 2022), il rapporto/verbale del dirigente scolastico è dotato dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente (art. 2700 cod. civ.) per quanto concerne i fatti materiali che l'autore attesta di avere personalmente percepito o constatato, mentre, per il resto, offre materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo.

11. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 498, comma 1 e dell'art. 29 CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2016-2018; violazione principio di gradualità e proporzionalità; violazione del divieto di automatismi sanzionatori espulsivi e dei principi in materia di controllo giudiziale dei provvedimenti disciplinari del datore di lavoro, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Costituzione; dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

Sostiene che la Corte d'Appello, modificando il contenuto del provvedimento datoriale espulsivo, con ciò sostituendosi al datore di lavoro (in violazione delle disposizioni di legge in tema di controllo giudiziale dei provvedimenti disciplinari), abbia omesso di operare il giudizio di sussunzione del fatto materiale imputato al docente nella categoria astratta degli "atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale" ex D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 498, comma 1 come integrato dall'articolo 29 CCNL richiamati nel provvedimento impugnato (sussunzione, peraltro non possibile essendosi accertata la falsità dell'accusa, peraltro ritrattata, del contatto fisico sessualmente molesto mano-seno).

Assume che la Corte territoriale abbia, altresì, omesso ogni accenno all'elemento soggettivo della condotta dell'incolpato, limitandosi ad utilizzo di clausole di stile quanto al principio di gradualità e proporzionalità della sanzione, giustificata come conseguenza necessitata ed automatica dell'asserito "rilevo penale della condotta stessa" o della generica e non chiarita "violazione di specifica disposizione legislativa e di servizio": ciò in violazione del detto principio di gradualità e proporzionalità della sanzione e del divieto di automatismi espulsivi in materia disciplinare.

Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato i concreti elementi che valgono a delineare la gravità della condotta, con ciò violando pure l'art. 2119 cod. civ.

La medesima avrebbe utilizzato espressioni, assertive e tautologiche su "rilevo penale della condotta"; "compromissione della fiducia" "violazione di disposizioni legislative" "giusta causa di licenziamento", a mo' di mere clausole di stile, senza alcun sostegno motivazionale.

12. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale non si è affatto sostituita al datore di lavoro ma si è limitata a sancire la legittimità del provvedimento espulsivo ritenendo sufficiente ad integrare la gravità per la massima sanzione espulsiva una delle tre condotte contestate.

Né può dubitarsi che il comportamento molesto a carattere sessuale, in danno di una minorenne, penalmente sanzionato, integri una condotta di tale gravità da rendere proporzionale la sanzione adottata.

La Corte territoriale ha correttamente espresso il giudizio di sussunzione, ritenendo integrata, come si desume dall'articolato percorso motivazionale, la ipotesi di "atti che siano in grave contrasto con i doveri

inerenti la funzione", prevista dall'articolo 498, lettera a) del D.Lgs. n. 297/1994 come illecito sanzionato con la destituzione.

Il giudizio di sussunzione operato nella sentenza impugnata appare, pertanto, corretto giacché la condotta addebitata, per quanto accertato dai giudici d'appello, era direttamente legata alla qualità del Ba.An. di docente nella classe cui apparteneva l'alunna minorenni sicché ha integrato una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa.

Del resto, anche l'art. 29 del c.c.n.l. 2016-2018 (Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo) ai commi 1 e 2 espressamente che: "1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018. 2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni: 1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi: a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti; b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale".

Anche in tale sede pattizia è stato previsto, come indicazione ineludibile per le parti contraenti, che debba essere prevista la sanzione del licenziamento nell'ipotesi di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti.

Il giudice dell'appello, all'esito del giudizio di sussunzione, neppure è venuto meno al suo dovere di verificare la gravità della violazione dal punto di vista concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rilevanti; va, infatti, osservato - come più volte affermato da questa Corte e dalla Corte costituzionale (Cass. nr. 5706/2017 citata e giurisprudenza ivi richiamata) - che anche con riferimento alle ipotesi, quali quella in esame, di illeciti disciplinari tipizzati dal legislatore, deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato.

Il giudice del merito ha in concreto operato il giudizio di proporzionalità e a tal fine ha valorizzato: l'età minore della alunna, l'offerta da parte del docente del proprio telefono affinché la studentessa si recasse in bagno per fotografare il proprio seno e, dunque, tanto l'oggettiva gravità della condotta quanto la volontarietà del comportamento del docente.

13. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

14. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

15. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte,

- rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 6 maggio 2025.

Depositato in cancelleria il 17 luglio 2025.